

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO GAS - Delibera AEEG 126/2004

DEFINIZIONI

Ai fini della stesura delle presenti condizioni di fornitura del gas, si introducono le seguenti definizioni:

Anno Termico: è il periodo che va dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Autorità: è l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, il soggetto pubblico incaricato di regolare con proprie deliberazioni la qualità, le tariffe e le condizioni contrattuali del servizio gas.

COIMEPA SERVIZI S.U.R.L.: è una società di vendita del gas naturale (metano) cioè una società che svolge l'attività di approvvigionamento, fornitura e vendita di gas naturale per uso domestico, riscaldamento od altri usi.

Cliente: è il consumatore o cliente finale, persona fisica o società, che richiede la fornitura di gas per uso proprio.

Distributore: è la società locale che gestisce la rete di distribuzione del gas; sono di competenza e responsabilità del Distributore la sicurezza e la continuità del servizio sulla rete locale, nonché il rispetto degli standard qualitativi imposti dall'Autorità.

Gradi Giorno: è la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale di riscaldamento delle sole differenze positive tra la temperatura di comfort ambientale, convenzionalmente fissata in 20° C, e la temperatura media esterna giornaliera.

Potere Calorifico Superiore (PCS): misura la capacità del gas naturale di fornire energia termica (calore); si esprime con l'unità di misura GJ/Smc (Giga-Joule/Standard metro cubo) ed, essendo variabile nel tempo in funzione della provenienza del gas naturale fornito, viene rilevato mensilmente da SNAM RETE GAS, società che svolge l'attività di trasporto del gas sui metanodotti ad alta pressione che alimentano le reti del Distributore.

Uso Civile: è l'utilizzo di gas naturale impiegato per il funzionamento di impianti con consumo annuo inferiore a 200.000 mc: la soglia citata farà riferimento al consumo di un singolo contatore oppure, nel caso in cui più contatori siano ubicati nel medesimo sito al servizio di un solo Cliente finale, alla somma di più contatori.

Art. 1 - Condizioni generali

1.1 Coimepa Servizi Surl fornisce i servizi di vendita del gas metano nei limiti di estensione e di potenzialità degli impianti del Distributore a chiunque ne faccia richiesta, alle condizioni di fornitura previste nel presente documento e nel rispetto delle normative vigenti e delle delibere della Autorità per l'energia elettrica e il gas tempo per tempo vigenti. Nuove disposizioni in materia si intenderanno automaticamente recepite; qualora il recepimento di nuove disposizioni si ponesse in contrasto con gli articoli seguenti, Coimepa Servizi Surl eserciterà la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni di fornitura, in conformità a quanto previsto al successivo art. 17.

1.2 La fornitura avviene a seguito di stipula del contratto di somministrazione nel quale il cliente dichiara le condizioni di utilizzo del servizio, mentre gli obblighi e i diritti delle parti vengono definiti dalle presenti condizioni generali.

La richiesta di fornitura presuppone che l'impianto interno del cliente sia conforme alle norme tecniche vigenti e alle disposizioni di sicurezza previste dal Distributore: Coimepa Servizi Surl si riserva la facoltà di non attivare il contratto o di risolvere il contratto nel caso in cui l'installazione non rispettasse tali norme.

Nel caso in cui il Cliente non sia ancora allacciato alla rete di distribuzione locale, dovrà presentare anche domanda specifica per l'allacciamento, in relazione alla quale troveranno applicazione le regole stabilite dal Distributore.

1.3 Il Cliente riconosce la facoltà al personale di Coimepa Servizi Surl, al personale del Distributore o ad altro personale da queste incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, di accedere alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio, quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura.

1.4 Il Cliente si obbliga a comunicare a Coimepa Servizi Surl eventuali variazioni di recapito successive alla stipulazione del contratto.

Art. 2 - Composizione e uso del gas

2.1 Composizione del gas

Il gas fornito è composto da gas naturali costituiti essenzialmente da metano o gas derivati con essi intercambiabili. Per motivi di sicurezza, il gas fornito è opportunamente odorizzato.

2.2 Usi consentiti

Il gas fornito sarà utilizzato direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarlo in unità immobiliari diverse da quelle previste in contratto e/o per usi diversi da quelli previsti in contratto, né a cederli, sotto qualsiasi forma, a terzi.

Qualora il Cliente intenda variare l'uso del gas dovrà dare preventiva comunicazione scritta a Coimepa Servizi Surl, che provvederà ad adeguare le condizioni contrattuali, con oneri a carico del richiedente.

Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata, e questo comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte, Coimepa Servizi Surl si riserva il diritto di rifatturare i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e fiscali a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata.

Art. 3 - Modalità di fornitura

3.1 Ricezione del gas

Il punto di consegna della fornitura è il contatore d'utenza, il cui tipo, calibro ed ubicazione saranno definiti dal Distributore in relazione alla tipologia di fornitura.

Il contatore rimane di proprietà esclusiva del Distributore, che si assume l'obbligo e l'onere della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Cliente, quale custode delle apparecchiature di misura, ha la responsabilità della conservazione delle stesse e quindi di eventuali alterazioni, manomissioni, rotture o sottrazioni, anche se dovute a fattori ambientali o di terzi, restandogli vietata la manomissione dei medesimi e dei sigilli, salvo esplicita autorizzazione.

3.2 Sospensione della fornitura per motivi tecnici

L'erogazione della fornitura potrà essere sospesa o limitata non solo per cause di forza maggiore (fra queste compresi scioperi, eventi naturali, diminuzioni nelle erogazioni), ma anche per qualsivoglia ragione di carattere tecnico, quali per esempio lavori da eseguire lungo le reti di distribuzione, in relazione alle quali Coimepa Servizi Surl non potrà essere ritenuto responsabile.

3.3 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza

E' possibile la sospensione della fornitura nel caso in cui l'impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa costituire pericolo reale per l'incolumità del Cliente e dei terzi; in relazione ad essa Coimepa Servizi Surl non potrà essere ritenuto responsabile.

Art. 4 - Responsabilità sull'impianto a valle del punto di consegna

Coimepa Servizi Surl non risponde dei danni causati dal gas a valle del punto di consegna, né si assume alcuna responsabilità per danni derivati da incendio o esplosione causati dagli impianti di utilizzazione del Cliente; in relazione ad essi Coimepa Servizi Surl non potrà essere ritenuto responsabile.

Art. 5 - Rilevazione dei consumi

5.1 Unità di misura

L'unità di misura del gas utilizzata è il metro cubo (mc).

5.2 Determinazione dei consumi

La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore d'utenza rilevata dal personale incaricato alle scadenze di cui all'Allegato A-1, o comunicata dal Cliente.

Il Cliente si dichiara disponibile a comunicare la lettura del proprio contatore su invito e con le modalità determinate da Coimepa Servizi Surl, quali a titolo esemplificativo cartolina di autolettura, comunicazione alla segreteria telefonica o attraverso il sito internet: in mancanza, Coimepa Servizi Surl è autorizzata a determinare il consumo sulla base dei consumi presunti (determinazione induttiva).

Per la determinazione dei consumi presunti, Coimepa Servizi Surl terrà conto del consumo storico dell'utenza (o, in caso di nuova fornitura consumo presunto dichiarato dall'utente) al quale verrà applicata la percentuale riferita al periodo in questione sulla base della scala termica calcolata sui consumi complessivi dell'anno precedente.

In caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore, lo stesso sarà sostituito e Coimepa Servizi Surl determinerà il consumo presunto come sopra.

Nel caso in cui la determinazione presuntiva dei consumi sia effettuata per irregolare o mancato funzionamento del contatore, al Cliente è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo del servizio nel periodo oggetto di determinazione presunta.

5.3 Verifica del contatore

Se il Cliente ritiene erronee le misurazioni del contatore, può chiederne la verifica.

In tal caso il contatore potrà essere sostituito e potrà essere inviato ad un laboratorio abilitato alla verifica.

Nel caso in cui il contatore non ecceda le tolleranze previste dalla legislazione vigente, le spese di verifica saranno addebitate al Cliente che ne ha fatto richiesta. In caso contrario, senza alcun onere per il Cliente, Coimepa Servizi Surl rettificherà gli addebiti per i consumi secondo i criteri di cui al punto 5.2.

5.4. Determinazione del potere calorifico superiore del gas

Il potere calorifico superiore (PCS) utilizzato per la fatturazione segue la normativa stabilita dall'Autorità.

Art. 6 - Condizioni tariffarie

6.1 Prezzo di vendita

Il prezzo di vendita finale del gas, determinato nel rispetto delle vigenti normative è composto da quote tariffarie cui vanno aggiunte accise ed imposta sul valore aggiunto ed è rilevabile dalla fattura.

Le accise costituiscono le imposte gravanti sui consumi di gas e vengono riscosse da Coimepa Servizi Surl per conto dell'erario o degli enti locali cui tali quote competono; le aliquote applicate saranno quelle previste dalla normativa fiscale e sono indicate specificamente in fattura.

L'imposta sul valore aggiunto costituisce un'imposta indiretta sui consumi e viene riscossa da Coimepa Servizi Surl e versata all'erario secondo le aliquote previste dalla legge.

6.2 Altri corrispettivi

Contestualmente ai consumi potranno venire inseriti direttamente in bolletta altri importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti da Coimepa Servizi Surl o rimborsi di spese da questa sostenute a favore del Cliente con l'indicazione delle relative causali, prestazioni accessorie e specifiche del Distributore o arrotondamenti degli importi fatturati.

Gli importi accessori diversi rispetto alle voci relative ai consumi dell'utenza possono essere quelli indicati nella seguente elencazione, da ritenersi comunque non esaustiva:

- corrispettivi per l'accertamento dei requisiti dell'impianto;
- corrispettivi fissi per posa, apertura, chiusura o riapertura del contatore;
- deposito cauzionale a garanzia dei pagamenti;
- rimborso spese contrattuali
- arrotondamenti;
- interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture, determinati secondo le modalità di cui al presente contratto;
- rimborso spese postali relative a solleciti di pagamento;
- contributo di disattivazione e/o riattivazione della fornitura in caso di sospensione del servizio per morosità.

Contestualmente ai suddetti importi, potranno essere inseriti direttamente in bolletta – su specifica autorizzazione del Cliente - i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi aggiuntivi richiesti a Coimepa Servizi Surl o al Distributore.

Art. 7 – Fatturazione

Alla stipula del contratto di fornitura, il Cliente è informato relativamente alla periodicità di fatturazione dei consumi (Allegato A-1).

Le modalità di fatturazione dei consumi saranno quelle derivanti dalle disposizioni dell'Autorità o quelle di miglior favore offerte da Coimepa Servizi Surl e liberamente accettate dal Cliente; eventuali modifiche saranno segnalate nella fattura e/o nel sito internet.

Art. 8 – Pagamenti

8.1 Pagamenti

Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate sulle fatture.

Eventuali reclami avanzati o da avanzare non escludono l'obbligo per il Cliente di pagare l'importo indicato nelle fatture, salvo espressa autorizzazione di Coimepa Servizi Surl limitatamente al tempo necessario per la definizione del caso.

Se il pagamento è ritardato oltre i termini prescritti, il Cliente deve pagare gli interessi calcolati su base annua al tasso ufficiale di riferimento vigente, maggiorato di 3,5 punti e le spese di esazione, fatte salve le agevolazioni previste dall'Autorità per i Clienti che siano stati regolari con i pagamenti.

8.2 Mancato pagamento - Sospensione della fornitura

In caso di mancato pagamento Coimepa Servizi Surl, previa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata semplice, ha il diritto di procedere alla sospensione dell'erogazione del gas mediante chiusura del contatore, apponendo gli appositi sigilli. La comunicazione dovrà indicare il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento a Coimepa Servizi Surl, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di gas può essere sospesa, nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura.

Il tempo intercorrente tra l'invio del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura non sarà mai inferiore a 10 (dieci) giorni. Tale termine è considerato valido anche per i casi di giacenza del sollecito presso le PP.TT.

Per il ripristino dell'erogazione il Cliente è tenuto all'integrale pagamento delle fatture in sospeso, oltre a tutti gli oneri amministrativi e tecnici sostenuti da Coimepa Servizi Surl.

Il contratto sarà ritenuto risolto decorsi sette giorni dalla data di chiusura del contatore.

Coimepa Servizi Surl, in ogni caso, non sospenderà la fornitura al Cliente:

- a) in assenza di preventiva comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata;
- b) quando il pagamento sia stato effettivamente eseguito e comunicato alla Società (con invio tramite posta o fax del bollettino pagato), anche oltre i termini indicati dal sollecito a mezzo raccomandata;
- c) nel caso in cui l'importo della bolletta sia inferiore all'ammontare del deposito cauzionale;
- d) durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato e i giorni che precedono i giorni festivi;
- e) prima che siano trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla data di invio dal sollecito a mezzo raccomandata.

Coimepa Servizi Surl si riserva il diritto, anche senza preavviso, di sospendere la fornitura di gas nel momento in cui accerti l'appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del contatore, ovvero di utilizzazione degli impianti in modo non conforme alle modalità indicate nel contratto.

Art. 9 - Durata del contratto

Il contratto di somministrazione ha la durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il contratto viene tacitamente rinnovato alla scadenza di anno in anno, salvo disdetta da parte del Cliente da comunicare a Coimepa Servizi Surl.

In caso di trasferimento o comunque di abbandono dei locali serviti, il Cliente è tenuto a dare disdetta; tuttavia, il contratto cessa anche quando, senza che vi sia stata disdetta formale del Cliente precedente, sia stato accertato il diritto di qualcuno di subentrare.

Art. 10 - Garanzie

Alla sottoscrizione del contratto, Coimepa Servizi Surl potrà richiedere al Cliente, a garanzia degli impegni assunti, il versamento di un deposito cauzionale, non superiore ai limiti massimi stabiliti dall'Autorità. Tale deposito potrà essere aggiornato per effetto di variazioni di consumo del Cliente e potrà essere incamerato da Coimepa Servizi Surl in caso di insolvenza del Cliente fino alla concorrenza dei propri crediti; negli altri casi sarà restituito entro 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

11.1 Clausola risolutiva espressa

Si prevede la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) se il contatore o gli apparecchi del Distributore installati presso il Cliente, le tubazioni, cavi ed i relativi accessori sono stati dolosamente alterati o manomessi;
- b) se il gas è stato ceduto, sotto qualsiasi forma, a terzi o utilizzato in unità immobiliari diverse da quelle previste in contratto;
- c) per il mancato pagamento di una o più fatture, ovvero mancata prestazione del deposito cauzionale laddove prevista;
- d) mancanza di condizioni di sicurezza;
- e) se il Cliente non mette in condizione gli incaricati di Coimepa Servizi Surl o del Distributore di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione.

La riattivazione della fornitura successiva alla risoluzione del contratto, avverrà con i tempi ed i costi previsti per i subentri d'utenza, dopo la stipula di un nuovo contratto ed il pagamento delle eventuali fatture insolute nonché delle spese di sospensione del servizio.

Qualora non fosse possibile accedere ai contatori per la lettura conclusiva del rapporto contrattuale, Coimepa Servizi Surl si riserva il diritto di stimare il consumo effettuato, sulla base dei consumi precedenti.

In caso prelievo fraudolento, Coimepa Servizi Surl può sospendere l'esecuzione dei contratti in corso con il Cliente e risolverli di diritto.

Art. 12 - Recesso

Il Cliente che intende recedere dal contratto di somministrazione per cambio Venditore deve darne comunicazione scritta a Coimepa Servizi Surl, con il preavviso minimo di 30 giorni.

Art. 13 - Assicurazioni a favore dei clienti finali

In ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità, i Clienti civili di Coimepa Servizi Surl sono garantiti da un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna.

Il personale di Coimepa Servizi Surl è a disposizione dei Clienti per tutti gli adempimenti relativi.

Art. 14 - Identificazione degli incaricati

Gli incaricati di Coimepa Servizi Surl o del Distributore sono muniti di tessera di riconoscimento che dovranno esibire nell'espletamento delle loro funzioni in luoghi diversi dalla sede sociale.

Art. 15 – Comunicazioni, reclami e informazioni

Per qualsiasi comunicazione o reclamo, o informazione, il Cliente potrà rivolgersi direttamente a Coimepa Servizi Surl, presso gli uffici della stessa ovvero utilizzando uno dei canali messi a disposizione da Coimepa Servizi Surl e/o indicati nelle fatture.

Art. 16 - Indennizzi automatici

La violazione da parte di Coimepa Servizi Surl delle seguenti condizioni contrattuali:

- mancata lettura dei gruppi di misura accessibili;
- periodicità di emissione delle fatture;
- tempo minimo intercorrente tra l'invio al cliente del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per morosità;

comporterà la corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico pari ad Euro 30,00 da corrispondersi con le modalità di cui alla delibera dell'Autorità.

Art. 17 - Variazioni unilaterali

Coimepa Servizi Surl potrà variare unilateralmente le condizioni previste dal presente contratto conformemente alle disposizioni previste dall'Autorità.

Art. 18 - Dati forniti dal Cliente

Coimepa Servizi Surl non assume alcuna responsabilità in ordine alla veridicità ed esattezza dei dati forniti dal Cliente.

Art. 19 - Fonti normative – Foro competente

Per quanto non previsto dal presente contratto sono applicabili le leggi e le norme vigenti.

Per eventuali controversie, il foro competente in via esclusiva è quello di Modena.

Riferimenti

Società di vendita: **COIMEPA SERVIZI S.u.r.l.**, con sede in Via Mauro Tesi, 963 – 41059 Zocca (Mo).

Tel. 059 986201 - N. Verde 800-077665 - fax 059 986445.

Ulteriori informazioni ed eventuali aggiornamenti al suddetto testo, sono disponibili sul sito internet www.coimepa.com